



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 122 del 6 Marzo 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 4 marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.53 della Società ROSARNO AMATORI CALCIO 18

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.33 Amatori del 7.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Amatori Taurianova – Rosarno Amatori Calcio 18 dello 03.02.2019, squalifica LARocca Rocco fino al 27.02.2019 quale firmatario della distinta di gara, ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

dagli atti ufficiali risulta che:

1. Il calciatore Oliverio Marco della società Taurianova, autorizzato dall'arbitro e con il consenso di entrambe le società, iniziava la gara svolgendo le funzioni di assistente arbitrale di parte per la società Rosarno, che non aveva tesserato da impiegare nel ruolo.
 2. Oliverio Marco, incluso tra i calciatori nella distinta della Taurianova con il n.13, è inserito anche nella distinta della società Rosarno Amatori allegata al referto arbitrale, alla voce assistente dell'arbitro.
 3. Sennonché, al 18' del p.t. Oliverio Marco entrava in campo per la Taurianova al posto del n.15 Zappone Rocco e, nel ruolo di assistente arbitrale, era sostituito da una persona non identificata dall'arbitro e non inserita in distinta.
 4. Il giudice sportivo, rilevando l'irregolarità in merito alla mancata messa a disposizione di un tesserato per lo svolgimento delle funzioni di assistente arbitrale da parte della Società Rosarno, richiamando la regola n.6 del regolamento gioco calcio, comminava alla medesima società le sanzioni in epigrafe, oggi impugnate.
- Tanto premesso, avverso il provvedimento propone reclamo la società Rosarno, che chiede l'annullamento della delibera ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo.

Osserva questa Corte che:

ai sensi delle disposizioni regolamentari del Torneo Amatori s.s. 2018/2019 pubblicato anche sul C.U. nr.12 del 9.11.2018 del Delegazione Di Gioia Tauro, il direttore di gara è tenuto ad impedire la disputa della gara qualora la Società non metta a disposizione un tesserato (dirigente o calciatore) incaricato di svolgere le funzioni di assistente. Il direttore di gara ha invece fatto disputare la gara e nel rapporto ha ammesso che il regolamento prevedesse che le funzioni di assistente potessero essere svolte anche da un tesserato della squadra avversaria. Tale situazione comporta un evidente errore tecnico da parte dell'arbitro (dallo stesso riconosciuto) che ha inficiato la regolarità della partita. Ogni altra argomentazione resta assorbita.

P.Q.M.

In riforma del provvedimento impugnato:

dichiara irregolare la gara Amatori Taurianova – Rosarno Amatori Calcio 18 per errore tecnico arbitrale e per l'effetto annulla la delibera impugnata;

dispone farsi luogo alla ripetizione della stessa mandando gli atti alla Segreteria del Delegazione distrettuale di Gioia Tauro per i provvedimenti di competenza;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.54 della Società A.S.D. SOFOME

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 CZ del 14.02.2019 (squalifica PACE Salvatore per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

ritenuto che la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante non è sufficiente ad inficiare quanto riportato nel rapporto ufficiale, che costituisce prova privilegiata;

rilevato che, tuttavia, la sanzione inflitta al calciatore Pace Salvatore appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PACE Salvatore a TRE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.55 della Società A.S.D. SEGATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 21.02.2019 (squalifica calciatore CASSALIA Demetrio fino al 22.04.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

ritenuto che il calciatore incolpato si è reso responsabile di reiterate offese e minacce verbali nei confronti dell'arbitro, con l'aggravante che svolgeva le funzioni di capitano;

rilevato che la reclamante invoca una sostanziale riduzione della squalifica, pur riconoscendo la responsabilità del proprio tesserato della cui condotta chiede scusa, invocando la circostanza che non vi è stato alcun tentativo di aggressione, come attestato in referto;

considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CASSALIA Demetrio fino al 31 MARZO 2019 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.56 della Società A.S.D. AUSONIA SUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.44 del 21.02.2019 (squalifica CORMACI Vincenzo fino al 22.02.2020 in qualità di capitano in luogo dell'autore materiale dell'atto di protesta violenza verso il direttore di gara non identificato - La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 22/2/2020 al capitano della società ASD Ausonia Sub, ai sensi dell'art.3 comma 2, CGS, non avendo potuto individuare l'effettivo responsabile del gesto violento nei confronti dell'arbitro;

preso atto che con il reclamo in epigrafe la società ha comunicato che a commettere il gesto è stato il calciatore Giovanni Cipriani;

P.Q.M.

revoca la squalifica a carico del calciatore CORMACI Vincenzo;

revoca per effetto la misura amministrativa ex art.16 comma 4bis del C.G.S.;

rimette gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per i provvedimenti di competenza a carico di CIPRIANI Giovanni;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.57 del Sig. SAMELE Nicola (Soc.A.S.D. Sambiasse Lamezia 1923)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.117 del 21.02.2019 (inibizione fino al 20.04.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che il ricorrente afferma che non vi è stata alcuna rissa, ma uno scambio di spintoni e urla, che avrebbero indotto in inganno l'arbitro, e che, anche per la presenza dei Carabinieri, che non sono intervenuti, il tutto si è concluso rapidamente e i due protagonisti hanno immediatamente chiarito tra di loro;

ritenuto che le argomentazioni svolte non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituisce prova privilegiata, ma che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al Sig. SAMELE Nicola fino all' 11 MARZO 2019 e dispone restituirsì la tassa.

RECLAMO n.58 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 28.02.2019 (punizione sportiva della perdita della gara Reggio Football Club – Xenium del 26.02.2019 - Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 – Play Off - per posizione irregolare calciatore Marino Giuseppe n.08.12.2001, inibizione dirigente LABATE Cristofaro fino al 27.03.2019, squalifica calciatore MARINO Giuseppe per UNA gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

lette le controdeduzioni presentate dalla controparte;

RILEVA

“Il Giudice Sportivo Territoriale:

letti gli atti ufficiali della gara Reggio Football Club – Xenium del 26.02.2019 dai quali risultava che il calciatore Marino Giuseppe nato l'08.12.2001 della Società Reggio FC veniva sanzionato dall'arbitro con il provvedimento di ammonizione;

rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del Marino Giuseppe accertava d'ufficio che lo stesso non risultava tesserato per la Società Reggio FC; infliggeva alla Società Reggio FC la punizione sportiva della perdita della gara, al Signor Labate Cristofaro l'inibizione fino al 23.03.2019, quale firmatario della distinta di gara, e al calciatore Marino Giuseppe la squalifica per una gara effettiva.”

Tanto premesso, la Società Reggio FC ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte anche ai suoi tesserati sostenendo sostanzialmente che in data 10.01.2019, con mail, rendeva edotto l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale che il calciatore Marino Giuseppe, nato l'08.12.2001, per il quale si chiedeva il tesseramento, era orfano di madre e che quindi, in quanto minore, la richiesta veniva firmata solamente dal padre. Non avendo avuto risposta, inseriva il Marino Giuseppe nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara in esame.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della delibera ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo.

Agli atti dell'Ufficio Tesseramento del CR Calabria la richiamata mail non risulta pervenuta; pur tuttavia l'invio di una richiesta di tesseramento tramite mail ordinaria non è prevista a partire da questa stagione sportiva dalla vigente normativa e la Società reclamante avrebbe dovuto eseguire per il tesseramento del calciatore Marino Giuseppe la procedura di dematerializzazione e invio con firma elettronica.

Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi